



Roma, 4 aprile 2011

CIRCOLARE 26/2011

**Società Affiliate
Ufficiali di Gara
Comitati e Delegazioni regionali**

e, p.c. Componenti il Consiglio federale

Oggetto: Risoluzioni ed Interpretazioni regolamentari

La Commissione Ufficiali di Gara ha inviato una evidenza nella quale emergono situazioni non di chiara ed immediata soluzione regolamentare che si sono più volte presentate nel corso dell'attività sportiva nazionale.

E' sorta pertanto la necessità di dirimere le questioni tramite l'emanazione di risoluzioni ufficiali, proposte dalla Commissione stessa ed approvate dal Consiglio Federale.

Di seguito, ne trasmettiamo il testo che dovrà essere applicato a partire dalla data odierna:

• REGISTRAZIONE PUNTEGGI, USO DELLALENTE

Si sta diffondendo sui campi di gara Tiro alla Targa all'Aperto e al Chiuso l'uso da parte degli arcieri di lenti per valutare i punti incerti prima di dichiararli per la registrazione.

Interpretazione:

Con riferimento a quanto disposto negli art 7.6.1.3 e 8.6.1.3, l'arciere ha meramente l'obbligo di dichiarare i propri punteggi e non di porre in essere alcuna azione di stima e valutazione di frecce dubbie, compito esclusivo del Giudice di Gara. È fatto quindi divieto di utilizzare qualsiasi ausilio straordinario atto a dirimere situazioni non palesi di punteggio. Tali disposizione ha validità per le gare Tiro alla Targa all'Aperto e al Chiuso.

• VISUALLY IMPAIRED: MAGGIORE TEMPO PER I TIRI DI PROVA

E' emerso come gli atleti non vedenti (Visually Impaired), risultano avere la necessità, una volta montato il "c.d. mirino tattile", strumento da loro utilizzato per mirare, di effettuare dei tiri di prova della durata maggiore delle sole due volée concesse abitualmente in una gara.

Risoluzione:

In base all'art. 3.19, non è ammissibile prevedere una sessione specifica di tiri di prova per gli atleti Visually Impaired. Si rimanda all'art 3.19 del libro 1 RTT per l'individuazione del tempo più adatto da dedicare alla sessione di prova, compatibilmente con i programmi della competizione, nel caso siano presenti atleti con detta disabilità.

• CONDIZIONE MEDICA ESTEMPORANEA

E' stata posta all'attenzione della Commissione Ufficiali di Gara la situazione in cui un arciere, in ragione di un problema di salute temporaneo, era costretto a tirare seduto su di una sedia. L'arciere era sprovvisto dell'adeguata certificazione medica.



Interpretazione:

Premesso che per atleta disabile, si intende un soggetto che risponda ai requisiti di classificazione menzionati nell'art 2 dell'appendice 8 del libro 1 RTT e che è ammesso il tiro in posizione seduta esclusivamente per gli atleti disabili, come riportato negli artt. 7.4.4 e 8.4.4 del RTT, risulta incompatibile con le normative presenti sia una posizione di tiro alternativa a quella in piedi per gli atleti non appartenenti alla categoria disabili sia l'assimilazione a disabile per un atleta in non idonee condizioni fisiche per cause di carattere temporaneo. Gli atleti convalescenti da una patologia debilitante sono ammessi alla competizione solo dietro l'esibizione di un certificato di idoneità alla pratica agonistica e solo se autonomi sul terreno di gara.

COMPORTEMENTO DEGLI ATLETI

E' stata rilevata dalla Commissione Ufficiali di Gara una certa difficoltà nell'applicare in maniera incisiva le disposizioni riguardanti il comportamento antisportivo, in ragione della loro formulazione a "clausola generale", nello specifico con riguardo al comportamento di arcieri che bestemmiano oppure usano un linguaggio offensivo e di quelli che registrano per loro punteggi diversi rispetto a quelli effettivamente raggiunti dalle loro frecce.

Risoluzione:

Considerando i principi espressi nel capitolo 2 del libro 1 del RTT in merito al codice di ammissibilità e sulla base dei compiti del giudice di gara contenuti nell'art 7.9 del libro 2 del RTT, non sono ammessi comportamenti antisportivi sul campo di gara. Qualora il giudice di gara riscontri uso del turpiloquio o dichiarazione errata dei propri punteggi con intendimento doloso di trarne vantaggio da parte di atleti, egli notificherà la violazione mediante l'esposizione del cartellino giallo e riporterà il fatto sulla scheda punteggio dell'interessato descrivendo il fatto e l'ora, controfirmando. Tale accadimento dovrà essere riportato anche nel verbale di gara. Il caso di almeno due notifiche per lo stesso atleta anche in diverse competizioni nell'arco di un anno solare, comporterà il deferimento dello stesso agli organi di giustizia.

Nell'invitare a darne la massima diffusione, porgiamo cordiali saluti.

Il Segretario Generale
MdS Alvaro Carboni